



affetto

DISEGNO DI LEGGE n. 15/2018 “Norme in materia di nomina dei Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171”.

Emendamento all’articolo 4

Al comma 2 dell’articolo 4 le parole “*non superiore a dodici mesi*” sono sostituite dalle seguenti “ *non superiore a sei mesi*”

Marco Galante

Mario Conca

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

affiancato

Emendamento al d.d.l. n. 15/2018 recante _____

Art. "Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare".

Art...

(Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare)

1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi dal mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo annuale:

- a) nessuna riduzione fino a 25.000,00 euro;
- b) 3% per la parte oltre 25.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 6% per la parte oltre 50.000,00 euro e fino a 90.000,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 90.000,00 euro.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) 3% fino a 25.000,00 euro;
- b) 6% per la parte oltre 25.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 9% per la parte oltre 50.000,00 euro e fino a 90.000,00 euro;
- d) 15% per la parte oltre 90.000,00 euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica) la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.

6. L'Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione.



RELAZIONE

La legge regionale 9 aprile 2014, n. 17 recante *Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi* in attuazione delle disposizioni del comma 487 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto un contributo di solidarietà sui vitalizi in essere corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali) a decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha approvato appositamente o.d.g. con il quale:

- *ribadisce la volontà di continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica, come uno degli strumenti, a sostegno delle misure a favore del contenimento della spesa pubblica;*
- *condivide che le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale non sono tali da escludere la legittimità di ulteriori provvedimenti di riduzione degli assegni vitalizi a partire dall'anno 2018, i quali tuttavia non potranno essere meccanicamente riprodotte delle misure di riduzione già adottate sulla base delle Linee Guida della Conferenza o dei provvedimenti stessi adottati in ciascuna Regione.*

La proposta che si intende adottare con il presente articolo per la Regione Puglia prevede le seguenti riduzioni per complessivi 24 mesi di durata a valere anche sui trattamenti di reversibilità:

- a) nessuna riduzione fino a 25.000,00 euro;
- b) 3% per la parte oltre 25.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 6% per la parte oltre 50.000,00 euro e fino a 90.000,00 euro;
- d) 12% per la parte oltre 90.000,00 euro.

Le percentuali citate sono incrementate di un ulteriore 3% se si percepisce un analogo trattamento in quanto ex parlamentare nazionale o europeo.

Sulla base dei dati degli Uffici competenti si stima un risparmio annuo complessivo (vitalizi diretti e indiretti di ex consiglieri più riduzioni aggiuntive in caso di ex parlamentari con in godimento analogo trattamento) pari a € 533.556,26 per ogni anno per complessivi, quindi, € 1.067.112,52.

I risparmi derivanti dalle riduzioni andranno, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, alle Università della Puglia per finanziare progetti per la ricerca in materia di cura delle malattie rare.

